



COMUNE DI COLMURANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 508287 – Fax 0733 508112
Sito internet: www.comune.colmurano.mc.it

C.A.P. 62020
C.C.P. 13045620

P.IVA e Cod. Fisc. 00267160430
E-mail: comune@colmurano.sinp.net

ORIGINALE

Registro Generale n. 41

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 41 DEL 13-04-2018

Ufficio: AREA TECNICA

**Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 22 DEL 30/08/2016 e n. 285 del 08/09/2017 E
CONTESTUALE ADOZIONE DI NUOVO PROVVEDIMENTO DI
AGIBILITA' A SEGUITO DELLA TRASMISSIONE DI PERIZIA
GIURATA E RELATIVA SCHEDA AEDES PER IL FABBRICATO SITO
IN C.DA FIASTRA, 41 - FOGLIO 3 MAPPALE 116 - PROPRIETA'
PIERMATTEI LORENZO E ROSSI PAOLA (CURATORE
FALLIMENTARE)**

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 24.08.2016 si è verificato un grave evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio Comunale provocando numerosi danni e mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati;

- che a seguito dell'evento sismico nel territorio comunale con Decreto del Sindaco n. 3 del 24/08/2016 è stato attivato il Centro Operativo Comunale C.O.C. e sono stati eseguiti diversi sopralluoghi da parte del Responsabile dell'UTC, dei tecnici inviati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dai tecnici disponibili presso il Comune ed, in ragione degli esiti degli stessi, sono state predisposte specifiche ordinanze a tutela dell'incolumità della popolazione;

Vista la richiesta di sopralluogo inoltrata a questo Ente da parte del Sig. LA NOCE AUGUSTO ROBERTO per i danni subiti all'unità immobiliare cui è affittuario di un fabbricato sito in C/DA FIASTRA n. 41, foglio 3 mappale 116;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 22 del 30/08/2016 con la quale a seguito di sopralluogo speditivo veniva dichiarata l'inagibilità del fabbricato sito in sito in C/DA FIASTRA n. 41 catastalmente individuato al Fg. 3 particella n. 116 di proprietà di:

- PIERMATTEI LORENZO nato a VENEZIA (VE) il 28/03/1964 cod. fisc. PRMLNZ64C28L736D (proprietario);
- ROSSI PAOLA nata ad ANCONA (AN) il 06/10/1966 cod. fisc. RSSPLA66R46A271N (curatore fallimentare);

Vista la nota della Presidenza dei Consiglio dei Ministri-Dipartimento protezione Civile prot. n. 44419 del 03.09.2016 con la quale venivano fornite le indicazioni operative per lo svolgimento dell'attività di valutazione dell'agibilità a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 nelle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, dalla quale si evince che i sopralluoghi effettuati in via preliminare dai vigili del fuoco e/o dai tecnici disponibili presso il Comune sono da sottoporre a verifica con Scheda AEDES/GEI attraverso personale accreditato dalla Protezione Civile in possesso dei requisiti di idoneità conformi a quanto disposto dal D.P.C.M. 5 maggio 2011 e dal D.P.C.M. 8 luglio 2014;

Preso atto che in data 26 e 30 ottobre 2016, sulla scia dell'attività sismica iniziata il 24/08/2016, si sono verificati ulteriori e gravi eventi che hanno interessato in modo significativo il territorio comunale provocando numerosi danni e mettendo in pericolo la pubblica incolumità, nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Richiamata inoltre l'ordinanza C.P.C.M. n. 405 del 10 novembre 2016 con la quale, dopo le scosse del 26 e 30 ottobre che hanno provocato un enorme ampliamento dei danni al patrimonio edilizio, per velocizzare l'analisi speditiva delle agibilità sugli edifici privati è stata prevista una nuova procedura denominata FAST (Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto);

Preso atto che in data 04/09/2017 si è svolto il sopralluogo a cura della **squadra dei tecnici accreditati DI.COMA.C con n. MR2653**, dal quale risulta che l'edificio sito in Contrada Fiastra, identificato catastalmente al **Foglio 3 particella 116**, è classificato **Edificio non Utilizzabile – Scheda FAST**;

Richiamata a tal proposito l'Ordinanza Sindacale n. 285 del 08/09/2017 con la quale si dichiarava l'inagibilità del fabbricato a seguito dell'esito FAST, disponendo nel contempo la revoca dell'atto derivante dal sopralluogo speditivo dell'ufficio Tecnico Comunale;

Viste le disposizioni del Commissario Straordinario per la Ricostruzione di cui all'art. 1 dell'Ordinanza n. 10 del 19/12/2016 che testualmente recita:

...omissis...

“2. Entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell'edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST. Insieme alla scheda AeDES i tecnici professionisti dovranno allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto dovrà essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del D.L. 189/2016, per i quali sarà richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei predetti Uffici Speciali, le perizie di cui al presente comma sono

consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari.

3. Le schede AeDES e le perizie giurate di cui al comma 2 sono trasmesse ai Comuni territorialmente competenti per le attività di quantificazione del fabbisogno abitativo di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016."

...omissis...

Vista la Perizia Giurata e la scheda AEDES del fabbricato di che trattasi, trasmesse a questo ufficio dall'U.S.R. (Ufficio Speciale per la Ricostruzione), a firma del tecnico Geom. Adriano Carassai, con la quale si attestava il seguente grado di danno:

- E – Edificio INAGIBILE

Ritenuto pertanto doversi adottare un provvedimento sindacale adeguato alle nuove e definitive risultanze;

Visto l'Art. 50 e 54 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 38, comma 2 della Legge n. 142 del 1990, nonché lo Statuto Comunale che conferisce poteri di Ordinanza al Sindaco;

DISPONE

per le motivazioni in premessa esplicitate, **la revoca delle Ordinanze Sindacali n. 22 del 30/08/2016 e n. 285 del 08/09/2017 relativa all'inagibilità temporanea del fabbricato sito in c.da Fiastra, 41, distinto catastalmente al Foglio 3 particella 116 di proprietà del Sig. Piermattei Lorenzo nato a Venezia (VE) il 28/03/1964 cod. fisc. PRMLNZ64C28L736D;**

DICHIARA

l'inagibilità (esito E – Scheda AEDES) dell'immobile sito in c.da Fiastra, 41, distinto catastalmente al Foglio 3 particella 116, inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;

ORDINA

1) Ai proprietari, ciascuno per la propria competenza:

- **PIERMATTEI LORENZO** nato a **VENEZIA (VE)** il **28/03/1964** cod. fisc. **PRMLNZ64C28L736D** (proprietario);
- **ROSSI PAOLA** nata ad **ANCONA (AN)** il **06/10/1966** cod. fisc. **RSSPLA66R46A271N** (curatore fallimentare);

all'intero nucleo familiare nonché a chiunque altro vi possa accedere (affittuari) fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche, lo sgombero immediato, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio in questione;

2) Ai proprietari o comunque a chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo di procedere ad adottare i provvedimenti urgenti compresi l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque;

DISPONE

Per gli uffici competenti:

- *che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato oggetto della presente ordinanza;*
- *di notificare la presente ordinanza ai proprietari/affittuari dell'immobile in oggetto;*
- *di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza;*

Di trasmettere la presente ordinanza a:

- *Comando Stazione Carabinieri di Urbisaglia;*
- *S.O.I. di Macerata;*
- *Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;*
- *Prefettura di Macerata;*

ciascuno per le rispettive competenze;

Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;

INDIVIDUA

ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del procedimento il Geom. Verdicchio Saverio in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

RENDE NOTO

che contro la presente Ordinanza gli interessati possono proporre:

- *ricorso al Prefetto entro 30 gg.;*
- *ricorso al T.A.R. entro 60 gg.;*
- *ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.;*

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
(Ins. Ornella Formica)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 16-04-2018 .

IL MESSO COMUNALE
(*Dott. Mario Piccinini*)
